

VALENTINA PIRAINO

Avvocato

---

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**AI SENSI DELL'ART. 40 CPA, con istanza cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.**

**Per:** ANGELO RALLO (C.F. RLLNGL98T06E974F), nato a Marsala il 6 dicembre 1998 e residente in Marsala (TP), contrada Bosco n. 25, rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina Piraino, C.F. PRNVNT80H41H501E PEC: [valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org](mailto:valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org) presso il cui studio in Roma, via Rodolfo Lanciani n. 69, elegge domicilio, come da procura allegata al presente atto, su foglio separato;

**Contro:**

-**Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

-**Commissione Interministeriale RIPAM**, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

-**Formez PA**, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliati presso l'Avvocatura Generale dello Stato (Reginde: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it))

- *resistenti*

**e nei confronti di**

**LA SPADA ALBERTO,** [REDACTED]

-*controinteressato*

**Per l'annullamento, previa sospensione**

– della graduatoria finale dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026, nella parte in cui non include il ricorrente tra i vincitori;

– della graduatoria di merito e dell'esito della prova scritta nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente il punteggio di 22/30 anziché 23/30;

## VALENTINA PIRAINO

Avvocato

---

– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione esaminatrice relativi alla correzione del quesito n. 32 della prova sostenuta in data 24 ottobre 2025 (busta n. 12), nonché gli atti di eventuale rettifica parziale adottati per altre sessioni;

**nonché per l'accertamento** del diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio di 23/30 e al conseguente inserimento tra i vincitori per riserva ex L. 68/1999

### ***e per la condanna***

in forma specifica ex art. 30, comma 2, cpa delle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare, in favore del ricorrente, il provvedimento di rettifica del punteggio, che gli attribuisca il punteggio totale di 23 punti, in luogo dei 22 erroneamente riconosciuti, e dell'esatto posizionamento nella graduatoria.

### PREMESSO IN FATTO

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di n. 2.600 unità nell'Area Assistenti – Codice 02, bandito dal Ministero della Giustizia, presentando domanda in data 31 luglio 2025. Il concorso, caratterizzato da un numero particolarmente elevato di candidati e da una procedura articolata in molteplici sessioni di esame, ha visto la partecipazione del ricorrente nella piena osservanza dei termini e delle modalità previste dal bando.
2. In data 24 ottobre 2025 il ricorrente ha sostenuto la prova scritta (busta n. 12), conseguendo il punteggio di 22/30. La prova, svoltasi mediante somministrazione di quesiti a risposta multipla, ha richiesto al candidato di rispondere a una serie di domande relative alle materie indicate nel bando concorsuale, con attribuzione di 0,75 per ogni risposta corretta e – 0,25 per le risposte errate.
3. Con riferimento al quesito n. 32 della propria scheda, il ricorrente aveva indicato una risposta che, per le ragioni di seguito esposte e ampiamente argomentate, deve ritenersi corretta sotto il profilo giuridico, tecnico e sostanziale, e che l'Amministrazione ha invece erroneamente valutato come errata, sottraendo illegittimamente un punto al ricorrente. Tale errore di valutazione ha determinato l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello effettivamente meritato, con conseguente pregiudizio alla posizione del ricorrente nella graduatoria finale.
4. in particolare il quesito in questione testualmente riferisce, corsivo aggiunto: ***“Tutti gli alpha sono beta; alcuni gamma sono beta; nessuna delta è alpha”. In base alle precedenti affermazioni, quali delle seguenti NON è necessariamente vera’ – tutti i beta potrebbero essere delta. – tutti i gamma potrebbero essere delta – tutti gli alpha potrebbero essere delta”***

5. il ricorrente ha indicato quale risposta corretta, quella effettivamente corretta ovvero la seconda “tutti i gamma potrebbero essere delta”, ciò nonostante la resistente ha considerato la risposta errata, considerando quale corretta” tutti i beta potrebbero essere delta”;

6. La correttezza della risposta fornita dal ricorrente trova conferma nella sentenza del TAR Lazio, Sez. IV Ter, n. 398 del 12 gennaio 2026, e nella sentenza n. 1283 del 22 gennaio 2026, da intendersi quale precedente conforme ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. D), c.p.c. . il Tar del Lazio, infatti, nella sentenza n. 1283 del 22 gennaio 2026, afferma: “ - quanto al quesito n. 22, nella già citata sentenza n. 398/2026, si è condivisibilmente affermato che la risposta indicata dall’Amministrazione come corretta è in realtà erronea, mentre è esatta quella fornita dall’odierna ricorrente in quanto “(...) posto che la locuzione “ non è necessariamente vera” significa che può essere vera o falsa, quindi sono possibili entrambe le opzioni – affermativa e negativa – quanto alla prima risposta, va detto che certamente non è possibile che tutti i beta siano delta, dato che i beta comprendono gli alpha e nessun delta è alpha, per cui solo una parte di beta può essere delta; altrettanto impossibile è che tutti gli alpha siano delta, essendo ciò categoricamente escluso dalla terza premessa; è invece possibile la seconda risposta: considerato che mentre si legge che i gamma sono in parte beta, che perciò comprende tutti gli alpha e alcuni gamma, nulla si dice nelle premesse circa il rapporto tra i gamma e i delta per cui ben possono i gamma essere delta (...)”;

7. ed ancora la sentenza 398 del 12 gennaio 2026, Tar Lazio sez Quarta ter: “Ritenuto, che, pur a fronte dell’erroneità del quesito 22, la censura rivolta nei suoi confronti, per come è stata formulata, sia comunque infondata, atteso che in ricorso si assume il suo carattere ambiguo – da qui la mancata risposta – sostenendosi tuttavia che tale carattere deriverebbe dalla correttezza delle prime due risposte alternative indicate, che avrebbe generato confusione, inducendo la ricorrente (la quale evidentemente nel corso della prova non poteva conoscere la risposta individuata come esatta dall’Amministrazione) appunto a non rispondere, mentre è esatta solo la seconda risposta – pur non essendo quella individuata come tale dall’Amministrazione “

8. alla luce di ciò è innegabile che nel caso de quo, il ricorrente abbia indicato la risposta corretta (ovvero “tutti i gamma potrebbero essere delta”), come emerge dall’elaborato concorsuale allegato al presente atto e che, pertanto, l’Amministrazione dovrà rideterminare il punteggio attribuito al ricorrente, elidendo la penalità comminata ed attribuendo il punteggio dovuto;

9. A seguito di ulteriori sentenze del TAR concernenti quesiti errati, l’Amministrazione ha proceduto alla ricorrezione e all’aggiornamento dei punteggi per talune sessioni di esame, come da comunicazioni pubblicate sul portale inPA ed allegate al presente atto. Tuttavia, nessuna rettifica è stata disposta per i candidati che hanno sostenuto la prova nella sessione del 24 ottobre 2025 ore 8:00, tra cui il ricorrente. Tale omissione determina una evidente disparità di trattamento tra candidati che si trovano in situazioni identiche, in violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica

amministrazione, nonché del principio di uniformità dell'azione amministrativa. L'Amministrazione, pur avendo riconosciuto l'erroneità di determinati quesiti per alcune sessioni di esame, ha inspiegabilmente ommesso di estendere gli effetti conformativi delle pronunce giurisdizionali a tutti i candidati che hanno risposto al medesimo quesito, creando una ingiustificata differenziazione tra situazioni sostanzialmente identiche.

10. In data 18 febbraio 2026 è stata pubblicata la graduatoria finale dei vincitori. Il ricorrente non risulta incluso tra i vincitori, pur essendo titolare di riserva ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (invalidità riconosciuta al 100%, iscrizione negli elenchi del collocamento mirato). Il ricorrente ha regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di disabilità e la volontà di avvalersi della riserva di legge, producendo tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

11. Con il riconoscimento del punto illegittimamente sottratto, il ricorrente conseguirebbe il punteggio di 23/30, rientrando tra i vincitori in forza della riserva di cui alla L. 68/1999, secondo l'ordine stabilito dalla normativa vigente (cfr. estratto graduatoria allegata al presente atto). L'attribuzione del punteggio corretto determinerebbe infatti il superamento della soglia necessaria per l'inclusione nella quota riservata ai candidati disabili, con conseguente diritto all'assunzione presso l'Amministrazione resistente. La posizione del ricorrente nella graduatoria rettificata, tenuto conto del punteggio complessivo e dell'applicazione delle riserve secondo l'ordine di priorità stabilito dal D.P.R. n. 82/2023, risulterebbe infatti utile per la copertura dei posti messi a concorso.

12. Come emerge dall'allegata graduatoria dei vincitori, le ultime posizioni in graduatoria hanno lo stesso punteggio del ricorrente, il quale però, oltre alla riserva vanta una preferenza considerato che l'invalidità e la giovane età, oltre a garantire il diritto alla riserva ai sensi del bando di concorso, *lex specialis*, prevede all'art. 8 Preferenze e Precedenze, comma 1, lett. F e lett.p, che, a parità di merito sono preferiti coloro riconosciuti invalidi e/o con minore età anagrafica;

13. a titolo esemplificativo, già analizzando la data di nascita del controinteressato indicato nel presente atto Alberto Laspada (anno 1983) è evidente che il ricorrente (anno di nascita 1998) lo avrebbe preceduto e sarebbe rientrato indubbiamente tra i vincitori;

14. L'Amministrazione ha già avviato le attività prodromiche all'assegnazione delle sedi e alle immissioni in servizio, con conseguente imminente consolidamento delle posizioni dei vincitori. In particolare, risulta che l'Amministrazione ha già provveduto a convocare i vincitori per la scelta della sede di destinazione e per l'espletamento delle formalità propedeutiche all'assunzione, tra cui la verifica dei requisiti, la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e la fissazione della data di presa di servizio. Tale circostanza determina una situazione di estrema urgenza, atteso che il consolidamento delle posizioni dei vincitori già convocati renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la

reintegrazione in forma specifica del ricorrente, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile alla sua posizione giuridica.

#### MOTIVI DI DIRITTO

**I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 97 Cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità manifesta e contraddittorietà dell'azione amministrativa; erroneità della valutazione del quesito n. 32 e illegittima mancata attribuzione del punto al Ricorrente, nonostante la correttezza della risposta fornita.**

Il quesito n. 32, oggetto della prova del Ricorrente, è stato erroneamente valutato dall'Amministrazione, che ha ritenuto errata la risposta fornita dal Ricorrente laddove essa era invece corretta sotto il profilo logico, tecnico e sostanziale.

L'errore di valutazione commesso dall'Amministrazione risulta evidente alla luce di una corretta interpretazione delle premesse logiche poste dal quesito. La risposta indicata dall'Amministrazione come corretta nella chiave di correzione si pone in contrasto con le regole della logica formale applicabili alla fattispecie, con l'interpretazione giurisprudenziale consolidata e con i principi generali dell'ordinamento. La correttezza della risposta fornita dal Ricorrente trova conferma diretta e inequivocabile nelle pronunce del TAR Lazio, Sez. IV Ter, richiamate in fatto: il Giudice adito ha già riconosciuto l'erroneità della risposta indicata dall'Amministrazione come corretta, accertando che la risposta esatta è la seconda opzione, ovvero quella indicata dal Ricorrente. [Tar Roma, sez. 4T, Sentenza 22/01/2026, n. 1283 ]

La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che, nei quiz a risposta multipla predeterminata, non rileva ai fini dell'illegittimità soltanto l'erroneità della soluzione indicata come esatta, bensì anche la formulazione ambigua dei quesiti, la possibilità che vi siano risposte alternative egualmente esatte o la mancanza di una risposta esatta, e in generale tutte quelle circostanze contrarie alla ratio di certezza e univocità che deve accompagnare i quesiti di una prova a risposta multipla. Ove la risposta indicata come corretta sia erronea, incombe sull'Amministrazione il potere-dovere di agire in autotutela, correggendo la risposta e riformulando la graduatoria sulla base del punteggio conseguentemente attribuibile. [Rif. 6]

La mancata attribuzione del punto al Ricorrente, nonostante la correttezza della risposta fornita, integra violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per disparità di trattamento e manifesta illogicità. L'Amministrazione è tenuta ad applicare criteri di valutazione oggettivi, uniformi e coerenti, fondati sulla corretta interpretazione delle norme e sulla verifica effettiva delle conoscenze dei candidati. L'adozione di una chiave di correzione errata, che penalizza i candidati che hanno fornito la risposta logicamente corretta e premia invece coloro che hanno fornito una risposta errata, si pone in evidente contrasto con i principi costituzionali che

governano l'accesso agli impieghi pubblici e determina una lesione del diritto del Ricorrente a vedersi riconosciuto il merito effettivamente conseguito nella prova concorsuale.

Ne deriva che, con il punteggio di 23/30 – conseguente al riconoscimento della correttezza della risposta fornita al quesito n. 32 – il Ricorrente avrebbe titolo ad essere incluso tra i vincitori. L'applicazione della riserva di cui alla L. 68/1999, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla normativa vigente e dal bando di concorso, determinerebbe l'inserimento del Ricorrente nella graduatoria dei vincitori, con conseguente diritto all'assunzione presso l'Amministrazione resistente.

**II) Violazione dei principi di uniformità e coerenza dell'azione amministrativa; mancata estensione degli effetti conformativi di pronunce giurisdizionali su identico quesito; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento tra candidati in situazione identica.**

L'Amministrazione, pur avendo proceduto alla rettifica dei punteggi per talune sessioni di esame a seguito di pronunce giurisdizionali che hanno accertato l'erroneità della chiave di correzione del medesimo quesito, ha ommesso di estendere tale rettifica ai candidati che hanno sostenuto la prova nella sessione del 24 ottobre 2025, tra cui il Ricorrente. Tale comportamento determina un'ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che si trovano in situazioni sostanzialmente identiche, in violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. e del dovere di imparzialità che grava sull'Amministrazione pubblica ex art. 97 Cost.

Il principio di uniformità dell'azione amministrativa impone che, una volta accertata in sede giurisdizionale l'erroneità di una chiave di correzione, l'Amministrazione proceda alla rettifica dei punteggi di tutti i candidati che hanno risposto al medesimo quesito, indipendentemente dalla sessione di esame in cui la prova è stata sostenuta. La limitazione degli effetti conformativi della pronuncia giurisdizionale ad alcune sole sessioni, con esclusione di altre in cui il medesimo quesito è stato somministrato, costituisce una violazione del principio di coerenza e uniformità dell'azione amministrativa, nonché un'illegittima differenziazione tra situazioni sostanzialmente identiche.

Sotto ulteriore profilo, l'omessa estensione degli effetti conformativi integra violazione del principio di autovincolo dell'Amministrazione: avendo quest'ultima già riconosciuto, per altre sessioni, l'erroneità della chiave di correzione e provveduto alla rettifica dei punteggi, non può legittimamente mantenere immutata la situazione dei candidati che versano nella medesima condizione. Tale comportamento contraddittorio si pone in contrasto con il principio di affidamento e con il dovere di coerenza che deve caratterizzare l'azione amministrativa.

**III) Violazione degli artt. 1, 3 e 16 della Legge 12 marzo 1999, n. 68; violazione del D.P.R. n. 82/2023; illegittima esclusione del Ricorrente dalla graduatoria dei vincitori per riserva; violazione dell'art. 8 del bando di concorso in materia di preferenze e precedenza.**

Il Ricorrente è titolare di invalidità riconosciuta al 100% ed è regolarmente iscritto negli elenchi del collocamento mirato ai sensi della L. 12 marzo 1999, n. 68. Ha regolarmente dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di disabilità e la volontà di avvalersi della riserva di legge, producendo tutta la documentazione necessaria. La mancata inclusione del Ricorrente tra i vincitori per riserva, conseguente all'erronea attribuzione del punteggio di 22/30 anziché 23/30, costituisce violazione diretta delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio dei disabili.

La giurisprudenza ha chiarito che le quote di riserva previste dalla L. 68/1999 devono essere applicate in modo rigoroso e che l'Amministrazione è tenuta a garantire l'effettivo rispetto delle percentuali di riserva in ogni procedura concorsuale, anche in sede di scorrimento della graduatoria. [Rif. 11]

Inoltre, a parità di punteggio, il bando di concorso prevede all'art. 8, comma 1, lett. f) e lett. p), che sono preferiti i candidati riconosciuti invalidi e quelli di minore età anagrafica. Il Ricorrente, in quanto invalido al 100% e nato nel 1998, vanta entrambe le preferenze rispetto al controinteressato La Spada Alessio, nato nel 1983. Anche a voler prescindere dalla riserva, il Ricorrente avrebbe comunque titolo a precedere il controinteressato in graduatoria in forza delle preferenze previste dalla *lex specialis*.

#### **IV) Sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora ai fini della tutela cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.; presupposti per l'adozione di decreto cautelare monocratico inaudita altera parte.**

Il *fumus boni iuris* discende dalla correttezza della risposta fornita dal Ricorrente al quesito n. 32, come accertato in via diretta dalle sentenze del TAR Lazio, Sez. IV Ter, n. 398/2026, n. 1283/2026 e n. 3779/2026, nonché dall'identità della posizione del Ricorrente rispetto ad altri candidati cui il punteggio è stato rettificato a seguito di pronunce giurisdizionali. La fondatezza della pretesa azionata risulta evidente e non richiede approfondimenti istruttori incompatibili con la fase cautelare.

Il *periculum in mora* è concreto, attuale e particolarmente qualificato. L'Amministrazione ha già avviato la procedura di scelta delle sedi e di immissione in servizio dei vincitori, fissando termini perentori per l'espressione delle preferenze e per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro. Il consolidamento delle posizioni dei vincitori già convocati, attraverso la sottoscrizione dei contratti e la presa di servizio, renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la reintegrazione in forma specifica del Ricorrente. Come rilevato dalla giurisprudenza, il pregiudizio derivante dall'erronea collocazione in graduatoria non si esaurisce nella perdita della retribuzione, ma incide su un'occasione lavorativa stabile e non ripetibile, oltre che sulla progressione professionale, determinando una compromissione non integralmente reintegrabile ex post.

La giurisprudenza del TAR Lazio e del Consiglio di Stato ha riconosciuto la possibilità di adottare misure cautelari volte alla rettifica del punteggio e all'inserimento con riserva del candidato nella graduatoria rettificata, al fine di evitare il consolidamento di situazioni illegittime e di garantire la possibilità di una reintegrazione in forma specifica in caso di accoglimento del ricorso nel merito. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che la tutela cautelare sarebbe nullificata nella sua funzione

---

costituzionale garantita dall'art. 24 Cost. ove non si provvedesse a scongiurare un'inottemperanza di fatto elusiva del *decisum* cautelare.

Sussistono altresì i presupposti per l'adozione di decreto cautelare monocratico *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a., stante l'imminenza delle immissioni in servizio e la necessità di evitare un pregiudizio irreversibile prima della camera di consiglio. L'attesa della camera di consiglio potrebbe determinare il perfezionamento delle procedure di assunzione e la presa di servizio dei vincitori, con conseguente impossibilità di garantire una tutela effettiva al Ricorrente anche in caso di accoglimento dell'istanza cautelare e, successivamente, del ricorso nel merito.

### ISTANZA CAUTELARE

Si chiede la sospensione dell'efficacia della graduatoria nella parte lesiva, con ordine all'Amministrazione di procedere alla rettifica provvisoria del punteggio del ricorrente (23/30) – previa verifica della correttezza della risposta fornita al quesito n. 32 – e al suo inserimento con riserva tra i vincitori, anche ai fini della scelta della sede.

La misura cautelare richiesta appare necessaria e proporzionata rispetto alla situazione di fatto e di diritto, in quanto consente di evitare il consolidamento di una situazione illegittima e di garantire al ricorrente la possibilità di partecipare alle procedure di scelta della sede e di assunzione, in attesa della decisione nel merito. L'inserimento con riserva nella graduatoria dei vincitori, infatti, non determina alcun pregiudizio irreversibile per l'Amministrazione o per i terzi controinteressati, in quanto la posizione del ricorrente rimarrebbe subordinata all'esito del giudizio nel merito, mentre consente di evitare che il decorso del tempo e il completamento delle procedure di assunzione rendano inefficace la tutela giurisdizionale.

In via d'urgenza, si chiede l'adozione di decreto cautelare monocratico *inaudita altera parte* ex art. 56 c.p.a., attesa l'estrema urgenza determinata dall'avvio delle convocazioni per l'assunzione e dalla necessità di evitare il consolidamento definitivo delle posizioni prima della camera di consiglio. La situazione di fatto, caratterizzata dall'imminente sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro e dalla fissazione delle date di presa di servizio, rende infatti indispensabile l'adozione di una misura cautelare immediata, che consenta di cristallizzare la situazione in attesa della pronuncia collegiale sull'istanza cautelare.

### P.Q.M.

e per quelli che si esporranno in sede di discussione e memorie, ci onoriamo concludere affinché Codesto Ecc.mo TAR Lazio, sede di Roma, voglia:

- ***in via cautelare***, ex art. 55 e 56 c.p.a., sospendere gli effetti degli atti impugnati ed ordinare alle Amministrazioni, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, di adottare tutti i provvedimenti utili al corretto posizionamento del Sig. Angelo RALLO nella graduatoria dei vincitori, attesa l'imminenza del danno grave e irreparabile non

VALENTINA PIRAINO

Avvocato

---

risarcibile per equivalente;

- **nel merito**, annullare gli epigrafati provvedimenti; accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad ottenere il riconoscimento di 23 punti, ai fini dell'esatto posizionamento nella graduatoria dei vincitori oggetto di causa; per l'effetto, condannare le Amministrazioni Convenute, ciascuna per quanto di competenza e di ragione, ad adottare tutti i provvedimenti utili alla rettifica della posizione del ricorrente nelle graduatorie in parola.

Con condanna alle spese di lite.

Si chiede sin d'ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, vista l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati

Si depositano i documenti come da separato indice.

Si chiede volersi disporre, qualora necessario all'esito delle avverse difese, la produzione da parte dell'Amministrazione dei verbali relativi alla correzione dell'elaborato del ricorrente

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato, si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

Roma, data del deposito

Avv. Valentina Piraino